



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 121 / 2026

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE E CONSUMO DI CIBI E BEVANDE CON CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE A 21% DEL VOLUME IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE O ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA NONA EDIZIONE FIERA EUROPEA "L'EUROPA AL CASTELLO" NELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE E VIE LIMITROFE I GIORNI DAL 27 AL 29 DI MARZO 2026

IL SINDACO

Premesso che nei giorni dal 27 al 29 Marzo p.v. si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 24:00 la manifestazione **europea di commercio ambulante denominata “L’Europa al Castello”, organizzata da FIVA-CONFCOMMERCIO**, presso l’area così definita: Piazza Martiri della Libertà, C.so Susa sino a intersezione con Via Auriletto, C.so Francia sino ad intersezione con Via Don Murialdo/Via Leumann.

Atteso che:

- il Ministero dell’Interno, nella circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “*la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo;*”
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;

- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini, e persegue tra le sue finalità la tutela della salute del cittadino.

Richiamate inoltre:

- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U0011461 del 19/6/2017, avente ad oggetto “*Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety*”
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 n. 11001/110 avente ad oggetto “*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*”.

Considerato che:

- data l'importanza della manifestazione si prevede una notevole affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, nell'area interessata dalla manifestazione e vie limitrofe.

Ritenuto che:

- potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell'area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

- esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita anche per asporto, la detenzione, la somministrazione, l'introduzione e il consumo di cibi e di bevande con contenuto alcolico superiore a 21% del volume in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) nei giorni dal 27 al 29 Marzo p.v.

Rilevato, per le stesse ragioni di cui ai punti precedente, di vietare la detenzione in luogo pubblico di cibi contenuti in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.

Ritenuto che, i suddetti divieti debbano essere estesi a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe, da intendersi per vie limitrofe quelle fino a un raggio di 500 metri partendo dall'intersezione Francia/Susa (obelisco), nei giorni dal 27 al 29 Marzo p.v.

Ritenuto altresì, di aderire a quanto richiesto dalla Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli per le motivazioni illustrate in premessa

Visti:

- l'art. 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
- la L. R. 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998

- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981.

ORDINA

- che per i motivi esplicitati in premessa, nell'area interessata dalla manifestazione europea di commercio ambulante denominata "L'Europa al Castello", organizzata da FIVA-CONFCOMMERCIO, presso l'area così definita:

- P.zza Martiri della Libertà;
- C.so Susa sino a intersezione con Via Auriletto;
- C.so Francia sino ad intersezione con Via Don Murialdo/Via Leumann;

dalle ore 10:00 del 27/03/2026 alle ore 03:00 del 30/03/2026;

IL DIVIETO DI

1. **somministrare** cibi, bevande con contenuto alcolico superiore a 21% del volume e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere;
2. **vendere** cibi, bevande con contenuto alcolico superiore a 21% del volume e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere;
3. **introdurre e consumare** cibi, bevande con contenuto alcolico superiore a 21% del volume e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere anche già in proprio possesso;
4. **vendere o cedere a qualsiasi titolo**, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, cibi, bevande con contenuto alcolico superiore a 21% del volume e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dei distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.
5. **abbandonare**, fuori dagli appositi contenitori, vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere.

ORDINA ALTRESI'

il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana relativamente alla salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città nonché della qualità dell'ambiente urbano.

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

Che sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia altresì trasmessa:
Al Prefetto di Torino

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli
Al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli
Al Comando della Polizia Locale

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Lì, 24/03/2026

IL SINDACO
ERRIGO ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)